

RAFFAELE VOLANTE*

*In cerca di un paradigma giuridico per i commons. Usi civici e demani come
forme alternative di tutela erga omnes***

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Evitare ogni riferimento alla proprietà: usi civici. - 3. I diritti collettivi nel lessico del diritto feudale: demanio e demani. - 4. Forme alternative di proprietà e nuovi soggetti: i domini collettivi. - 5. I nomi e le cose. Necessità di un'ipotesi dogmatica delle ipotesi alternative alla proprietà individuale. - 6. Paradigmi economici e storia giuridica. Il caso dei territori ancestrali. - 7. Equilibri consuetudinari e rappresentazioni proprietarie. - 8. Conclusioni.

1. - *Demani, domini collettivi, usi civici*: tre termini che la scienza del diritto civile pone oltre il proprio sistema e che, di conseguenza, rinuncia a definire. Costretta dal proprio statuto all'esegesi della legislazione positiva, essa può solo descrivere queste espressioni nel significato che acquisiscono nei provvedimenti che le usano, per scopi spesso contrastanti.

In questi termini, ciascuna di queste parole ha una sua storia apparente, che può essere tracciata in modo relativamente semplice, ma da questa storia non deriva, necessariamente, la descrizione della relazione giuridica.

2. - La locuzione “usi civici” ha una data di nascita certa: il 2 agosto 1806. Essa compare, per la prima volta, nell'art. 15 nella legge di abolizione della feudalità promulgata in quel giorno da Giuseppe Bonaparte, Re di Napoli prima di Gioacchino Murat¹. La legge disponeva la soppressione di tutti i diritti feudali, a cominciare dai diritti di giurisdizione che traevano causa dal loro diritto sulla terra. Il suo scopo precipuo era trasformare la somma di diritti sulla terra in capo al feudatario in una proprietà privata

* Professore ordinario di Storia del Diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto privato e Critica del Diritto (DPCD).

** Testo ampliato e con note della relazione svolta in occasione del Convegno *Demania. Domini collettivi e usi civici* (Camerino 21-22 maggio 2024) (Prin 2024 - Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP J53D23005940006).

Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ Legge 1 settembre 1806, Art. 15: «I demani, che appartenevano agli aboliti feudi, restano agli attuali possessori. Le popolazioni egualmente conserveranno gli usi civici e tutti i diritti, che attualmente posseggono su dei medesimi, fino a quando di detti demani non ne sarà con altra nostra legge determinata e regolata la divisione, proporzionata al dominio e diritti rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qualunque novità di fatto.»

piena e assoluta, liberamente disponibile, presupposto necessario per la transizione verso un'economia capitalista.

Per far ciò, la legge estingueva senza indennizzo taluni diritti, come quelli che avevano ad oggetto prestazioni gratuite di opere e lavoro, e ne avocava altri al fisco regio, nella specie quelle prestazioni, in denaro o derrate, che il feudatario esigeva quando fossero svolte determinate attività da parte di terzi, come l'abbattimento degli animali da macello o il commercio sulla piazza del paese. L'art. 15 si occupava di altri diritti: quelli che non trovavano come soggetto attivo il feudatario, ma coloro che erano debitori nei suoi confronti di quelle altre prestazioni.

Una storia complessa, che qui possiamo restituire solo in estrema sintesi: il miglioramento delle tecniche agrarie aveva portato, all'incirca dal Quattrocento in poi, i feudatari a chiudere fisicamente le terre meglio coltivabili, per sfruttarle in proprio con manodopera salariata. Interventi sovrani, dottrina e giurisprudenza davano la costituzione di queste difese per legittima, ma alla sola condizione che fossero lasciate alle popolazioni i terreni meno fertili per trarvi un minimo vitale attraverso il pascolo dei propri animali, la raccolta di legna caduca o di erbe selvatiche².

La legge del 1806 si riferiva alle superfici sulle quali tali diritti venivano esercitati col termine di "demani", perché era il nome che era largamente usato da dottrina e giurisprudenza. Esso veniva da una lunga tradizione. Già nel 1231 Federico II aveva emanato una costituzione, con cui revocava al proprio *dominium atque demanium* tutte quelle ragioni che erano "detenute da altri sulla base di una presunzione illecita"³. In questo modo, introduceva un principio: i diritti sulle cose che erano stati, per consuetudine, di titolarità di un suo predecessore, dovevano ritornare al suo patrimonio, anche se possedute da altri da lungo tempo. Il possesso non poteva essere titolo d'acquisto di quei diritti, non perché essi appartenessero al Re come soggetto, ma perché

² «Salubriter providere volentes, mandamus, ut in terris cultis, sive incultis, aut nemoribus ipsarum Universitatum, aut communibus, Barones ipsi, aut alii utiles Domini, nullas defensas, forestas, sei clausuras facere possint sine expresso consensu Vasallorum, et vicinorum communionem forte, aut ius aliquod in territoriis, seu nemoribus ipsi habentium, et diligentia nostra, aut nostri generalis Viceregis, et si quae forte factae sunt, volumus per officiales nostros summarie partibus auditis, provideri de iustitia». *Prammatica XI, «de baronibus»* emanata da Carlo V nel 1536, da G. CAPOBLANCO, *De iure et officio baronum*, t. I, Napoli 1622, p. 359. Lo stesso Capoblanco rilevava, sulla scorta di vari autori del periodo, che la capacità della comunità di pattuire la costituzione di difese non era illimitata, ma si arrestava lì ove la costituzione della difesa avesse segnato la scomparsa della collettività in quanto tale, per l'estinzione dei suoi diritti sulla massima parte del territorio. In quel caso, il consenso della collettività non poteva opporsi ai singoli («non potest sibi praeiudicare circa ea quae spectant ad vivere hominum et suorum animalium...», p. 360 n. 8).

³ «Dignum fore credimus, et consentaneum rationi, ut nos, qui iustitiae solio praesidemus, et constanter atque perpetuo iura sua quibuslibet conservamus, rationum nostrarum non sumus immemores, sed eas ab aliis temeritate quadam et, ut ita loquamur apertius, illicita praesumptione detentas ad dominium nostrum atque Demanium revocemus.». *Constitutiones Regni Siciliae*, tit. *De iure suo curiae observando*, c. *Dignum fore credimus*, ed. Lugduni 1568.

essi erano strutturalmente collegati alla funzione che il Re doveva svolgere. Questo principio - ripeto: in estrema sintesi - fu riportato anche alla qualificazione dei patrimoni feudali, e anche qui si individuavano beni e diritti che erano strutturali al titolo feudale, e per questo inusucapibili da altri, pur dopo un possesso di lunga o lunghissima durata.

La legge del 2 agosto 1806 si limitò a lasciare i demani a chi li possedeva a quella data, facendo salvi i diritti di godimento delle popolazioni, che chiamò usi civici, nell'ansia di evitare qualsiasi riferimento alla proprietà. Una proprietà, nel senso voluto dal Codice Napoleone, non esisteva ancora: si sarebbe dovuta formare dopo, per atto d'imperio, con la divisione di queste terre tra l'ex feudatario e i residenti.

3. - La storia della parola "demani" è quindi più complessa. La radice è certamente in quel concetto che mostra una qualche origine nell'area culturale normanno-sveva e che emerge con nomi simili, e quasi contemporaneamente, nell'Europa del Duecento. Quanto era *demanium* nella c. *Dignum fore credimus* del Regno di Sicilia del 1231, viene reso come *demesne* nel *Charter of the Forest* del Regno di Inghilterra del 1217, in cui vengono reintegrate a un patrimonio originario del Re tutte le foreste, anche se possedute da terzi, in assenza di un titolo formale di vendita o concessione⁴. E si potrebbe citare anche la lunga letteratura sul *Domaine du Roy*, che caratterizza la Francia dell'assolutismo sino alle soglie della Rivoluzione⁵.

In questa lunga storia si incastonavano agevolmente quelle ipotesi più specifiche, ma non per questo più definite, colle quali la legislazione del Decennio napoleonico ha dovuto necessariamente rapportarsi.

Dopo la l. 2 agosto 1806, Giuseppe Bonaparte promulgò la l. 1 settembre 1806, sulla ripartizione dei demani e lo scioglimento della promiscuità. In questo provvedimento, i demani si moltiplicavano in "feudali o di chiesa, comunali o promiscui", con una elencazione che lo stesso art. 1 diceva non essere tassativa⁶. I demani feudali erano destinati a essere divisi tra l'università dei residenti e l'ex feudatario, secondo il diverso valore dei diritti esercitati precedentemente su di essi. Lo stesso per i demani che appartenevano a chiese e monasteri⁷. Ma la lista dei demani non si fermava

⁴ *Forest Charter*, in 1 *Statutes of the Realm* nn. 10 e 12, London, Record Commission, 1810. La lettura moderna di questo testo ne fa, spesso, un antesignano della tutela ambientale. Cfr. D. MAGRAW, N. THOMURE, *Carta de Foresta: The Charter of the Forest Turns 800*, in *Environmental Law Reporter*, 47 (2017).

⁵ Si trattava di una vasta congerie di diritti, che trovarono un'amministrazione unitaria con un Editto del 1777. La loro classificazione si trova in M. JAMART, *Traité du Domaine du Roi*, tom. I, Amiens, 1781.

⁶ *Legge 1 settembre 1806*, Art. 1: «I demani di qualsivoglia natura, feudali o di chiesa, comunali o promiscui, saranno ripartiti ad oggetto di essere posseduti come proprietà di coloro, a' quali toccheranno.»

⁷ *Legge 1 settembre 1806*, Art. 3: «I demani, che appartengono alle chiese, ed ai monasteri, saranno nel medesimo modo divisi. Nella divisione saranno distinte le semplici servitù dai dritti superficiali o colonici, che i cittadini o coloni vi avessero acquistati. Gli attuali legittimi possessori saranno, conservati nel

qui: quelli tradizionalmente detti “universali”, perché adoperati indistintamente da tutti, sarebbero andati incontro alla quotizzazione, cui avrebbe partecipato anche l'ex feudatario, poiché anch'egli vi aveva esercitato i medesimi diritti⁸. E ve ne potevano essere anche altri, detti “promiscui”, perché usati congiuntamente da più soggetti, individuali o collettivi, nell'inesauribile varietà dei rapporti feudali⁹.

L'art. 6 di questa legge affidava ai magistrati ordinari il compito di accertare, in contenzioso, la natura dei singoli demani, ove fosse controversa. Dinanzi al rapido moltiplicarsi dei contenziosi, fu emanato un primo decreto - 8 giugno 1807 - che cercava di definire in via positiva cosa dovesse intendersi per demanio e come andasse ripartito.

Il decreto costruiva il procedimento di ripartizione su due fasi. La prima era destinata alla divisione dei demani feudali tra ciascun barone e «il corpo morale dell'Università»; la seconda era la quotizzazione dei demani attribuiti a detto corpo morale tra gli individui che lo componevano (art. 5). La prima operazione si sarebbe dovuta svolgere con il ministero di arbitri, uno per ciascuna parte. Dopo pochi mesi, ci si rese conto di dover cambiare ancora strada.

Col decreto 11 novembre 1807, veniva istituito un giudice speciale per le controversie tra baroni e università: la Commissione feudale. A questa, composta da cinque membri, il decreto affidò la cognizione di tutte le cause che pendevano da prima del 2 agosto 1806 presso le soppresse corti di antico regime e le altre che fossero state successivamente introdotte davanti ai giudici ordinari. Il decreto stabiliva che la Commissione avrebbe dovuto ultimare i propri lavori con la fine del 1808 e che le cause non decise a quell'epoca sarebbero rimaste perente. Con successivi decreti, il nuovo Re di Napoli, Gioacchino Murat, prorogò i poteri della Commissione di anno in anno, fino al 1 settembre 1810.

Il governo restaurato del Regno delle Due Sicilie mantenne tra i propri obiettivi l'eversione della feudalità, con una serie di provvedimenti, tra cui basti qui citare gli artt. da 174 a 177 della Legge del 12 dicembre 1816 sull'Amministrazione civile. La legge manteneva i comuni, di creazione napoleonica, come enti di pubblica amministrazione, stabilendo che le loro rendite dovessero, in linea di principio, essere separate sia da quelle

godimento dei loro possessi». Entrambe le norme - va evidenziato - non descrivevano i demani come terreni di proprietà di soggetti determinati, quanto come pertinenze dei feudi e monasteri considerati come luoghi specifici.

⁸ Legge 1 settembre 1806, Art. 5: «Nei demani di proprietà dei Comuni, detti volgarmente universali, quelli che, come baroni vi avevano l'uso civico, ne avranno una porzione eguale a quella del comunista, che ne avrà quantità maggiore.»

⁹ Legge 1 settembre 1806, Art. 7: «I demani promiscui saranno divisi tra quelle Università, o altri possessori, che vi rappresentano diritti civici. L'importo di tali diritti formerà la torma del ratizzo da assegnarsi rispettivamente. Nei casi, nei quali si troverà ostacolo alla detta divisione per la situazione dei terreni, ci riserviamo di provvedervi secondo l'esigenza dei casi, dietro la relazione del Consiglio di Intendenza.»

dello Stato, che da quelle dei privati. La legge disponeva che si continuassero a sciogliere le promiscuità di diritti sulla terra, con l'assegnazione in piena proprietà a ciascuno degli interessati di una quota del suolo che corrispondesse «ai suoi diritti a norma degli stabilimenti adottati», espressione ellittica, nella quale si comprendevano tutti i provvedimenti legislativi del passato governo.

Ulteriormente, la legge dichiarava abusiva ogni «occupazione e alienazione illegittima del demanio comunale», a qualunque epoca rimontasse, escludendo che il possesso materiale del terreno potesse essere titolo per la partecipazione allo scioglimento dei diritti promiscui. L'individuazione dei demani e la loro quotizzazione erano di competenza di organi dell'esecutivo, i Commissari ripartitori. Le controversie sarebbero state decise dall'Intendente della Provincia, quindi in via amministrativa, ma con la possibilità di reclamo alle «autorità competenti», che non venivano altrimenti specificate. La legge, da ultimo, ordinava la divisione dei demani comunali con l'assegnazione in libera proprietà ai cittadini, gravata della sola prestazione di un canone annuo in favore del Comune.

Fermiamoci qui un attimo, per evidenziare un punto di fondo: le leggi del periodo napoleonico vedevano i demani come un complesso di discipline creato dalla consuetudine, le quali creavano una rete inestricabile di diritti e oneri che limitavano la disponibilità e lo sfruttamento delle terre. Le leggi del governo restaurato, per contro, vedevano i demani come una proprietà residuale, che apparteneva naturalmente alla mano pubblica finché non avesse trovato un proprietario privato, se questo fosse stato il caso, all'interno di complessi disegni di bonifica dei territori.

Questo contrasto non fu composto con l'Unità. Il problema dei demani fu affidato all'articolo meno conosciuto di una legge che tutti conoscono: la l. n. 2248 del 1865, all. E. L'art. 16 disponeva, semplicemente, di mantenere nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti amministrativi già previsti nella Legge di Amministrazione civile borbonica, attribuendo ai Prefetti tutte le funzioni dei Commissari ripartitori. Contro i loro provvedimenti vi era però il reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, che manteneva «in ogni caso» il potere di sospendere le ordinanze dei Prefetti. Le Corti di Cassazione applicarono poi rigidamente i principi in materia di riparto della giurisdizione, statuendo costantemente che i poteri del Prefetto si arrestavano dinanzi alla contestazione della qualità demaniale del suolo, che doveva essere decisa dal giudice ordinario.

4. - Il terzo termine (“domini collettivi”) ha una storia - e una natura - completamente diversa. Anch'esso ha una data di nascita precisa, il 4 agosto 1894, data di promulgazione della legge n. 397, cui dà il titolo: “ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio”.

Nei primi trent'anni del Regno d'Italia, il tema dei diritti promiscui era stato visto come un problema esclusivamente meridionale: il segno di quella secolare arretratezza da cui si era potuti uscire solo con l'unificazione politica. La parte centro settentrionale sembrava immune, in parte perché aveva avuto un feudalesimo meno pervasivo, interrotto da miriadi di autonomie comunali, in parte perché l'assolutismo illuminato del Settecento aveva già liquidato diritti collettivi e promiscuità. L'esempio principe era quello della Toscana Granducale, ove le Riforme leopoldine avevano riportato i beni di uso generale delle popolazioni a dei soggetti esponenziali - le comunità - che li avevano poi venduti in aste pubbliche, il che - per espressa disposizione di quelle leggi - aveva estinto ogni diritto collettivo¹⁰.

Non tutti gli Stati preunitari si erano dati una legislazione in materia, e i problemi non tardarono a palesarsi, dando causa a nuove discipline. La prima fu la l. 26 giugno 1888 n. 5489, proposta da Giovanni Zucconi¹¹. La legge disponeva solo per i territori delle "ex province pontificie" e sanciva il principio dell'abolizione con indennizzo dei diritti che i residenti esercitavano in promiscuità col proprietario del suolo. Di questi, veniva data la definizione legale di servitù negativa, un onere che privava il proprietario di facoltà che gli sarebbero altrimenti spettate. La legge aboliva tali diritti "nell'estensione dell'ultimo possesso di fatto", e obbligava il proprietario del fondo, così liberato, alla prestazione di un canone, corrispondente al valore del reddito annuo derivante dall'esercizio dei diritti soppressi, calcolato sulla media dell'ultimo decennio. Nel caso più diffuso, in cui le "servitù" descritte dalla legge fossero esercitate "dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura", il canone non poteva più essere corrisposto in denaro, ma con la cessione di una parte del fondo reso libero, corrispondente al valore dei diritti estinti. La legge non prevedeva la quotizzazione dei terreni assegnati in indennizzo agli utenti: la successiva legge del 1894 (cd. Tittoni) completò questa disciplina, imponendo la gestione in comune di queste terre tramite associazioni, cui veniva conferita una personalità giuridica di diritto pubblico, ponendole sotto la vigilanza prefettizia. Eguale

¹⁰ L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine* in *Studi storici* II, 1961, p. 234. La liquidazione poteva avvenire attraverso la vendita del terreno o attraverso il livello «appodiat» o «a mano libera». Questa era una forma di concessione livellaria dei beni comunitativi introdotta dai provvedimenti di riforma (nello specifico, le Istruzioni del 1774) che trasferiva al concessionario un dominio utile affine all'allodio, perché mai destinato a ricongiungersi al dominio diretto del suolo, di cui le Istruzioni riconoscevano titolare il Comune, come ente amministrativo. G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana*, voll. 1-4, Firenze, 1829-1832.

¹¹ Sulla figura di Giovanni Zucconi e sulla legge da lui voluta, si veda P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977, p. 326 ss., e ID. *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in *Il dominio e le cose*, Milano, 1992. Sul ruolo di Zucconi si veda anche U. PETRONIO, *Qualche spunto sulla questione demaniale in Italia prima della legge Zucconi*, in *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 26 giugno 1888*, Camerino, 1991.

personalità fu data a quelle realtà sulle quali la legge del 1888 non aveva potuto intervenire, poiché in esse non vi era un proprietario privato del suolo, cui si opponesse un uso dei residenti, ma solo il godimento comune di una generalità di legittimati.

Il termine di “dominio collettivo” è dunque una creazione originale del legislatore contemporaneo, peraltro adoperata solo nel titolo della legge del 1894, non nelle sue singole norme. Lì si adoperavano altri termini, taluni costruiti da alcune consuetudini locali (es. partecipanze), altri mutuati dalla dottrina di diritto comune (“università”, cui la legge aggiungeva l’aggettivo “agrarie”). Concetti più intensi, che trovavano nel “dominio collettivo” un vago contenitore, non una sintesi dogmatica.

L’applicazione delle leggi del 1888 e del 1894 fu sospesa dalla l. 8 marzo 1908 n. 76, e con ciò il “dominio collettivo” sparì dall’orizzonte di dottrina e giurisprudenza. Con l’avvento del Fascismo, la situazione cambiò radicalmente: ogni ipotesi di dominio collettivo venne riportata al concetto di “uso civico”, immaginandosi così che sotto ogni diritto consuetudinario che insisteva su un fondo vi fosse una proprietà. Se vi era un intestatario privato, una parte del fondo si sarebbe dovuta scorporare a vantaggio del Comune, per poi essere divisa tra le famiglie residenti, privilegiando le meno abbienti. Se un intestatario privato non c’era, quella era già una proprietà pubblica, del Comune o di una sua frazione, che andava anch’essa quotizzata e distribuita. Stessa sorte avrebbero dovuto ricevere i terreni delle Università agrarie riconosciute in esecuzione della legge del 1894, realtà verso le quali il regime non nascondeva il proprio fastidio.

Lo scopo del R.D. 22 maggio 1924 n. 751, riguardante il “riordinamento degli usi civici del Regno”, modificato poi dal R.D. 28 agosto 1924 n. 1484 e finalmente convertito nella l. 16 giugno 1927 n. 1766, era quello di comporre due istanze opposte e confliggenti: risolvere il problema sociale del latifondo meridionale senza ledere i latifondisti¹². L’ideale del regime, reso palese dall’ossessivo ricorso, nella legge, a concetti come “riordino” e “sistemazione”, era di creare una piccola proprietà contadina con le terre di scarto, senza intaccare l’unità economica dei grandi latifondi. Quel ceto di piccolissimi e inermi proprietari sarebbe stato poi l’anima della grande architettura dell’economia corporativa.

¹² Sulla redazione del R.D. n. 751 del 1924, cfr. F. MARINELLI, *Gli usi civici*, II ed., Milano 2022, p. 80-84. Il decreto fu preparato da una commissione - voluta da Arrigo Serpieri, l’ispiratore della legge forestale approvata l’anno precedente (R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923)- di cui fecero parte Nunzio De Renzi, Giovanni Raffaglio e Romualdo Trifone, autore all’epoca del fortunato *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle Province napoletane*, Milano, Società editrice libraria, 1909, oltre che di numerosi saggi. Alla riforma è legato anche il nome di Carlo Calisse, storico del diritto medievale, autore di una Relazione all’Ufficio centrale del Senato sul disegno di legge: Riordinamento degli usi civici nel Regno (Atti Senato, XXVII leg., 1924-1927, n. 185). Su questa figura cfr. P. GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettiva*, in *Il dominio e le cose*, cit. p. 701. Il discorso di Calisse al Senato del Regno si può leggere in G. FERRI, *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento. In appendice il discorso di Carlo Calisse - Senato del Regno 18 maggio 1927*, in *Historia et Ius*, 7/2015.

Di “domini collettivi” si è quindi tornato a parlare solo in dottrina, allorché il legislatore repubblicano ha fornito altri materiali all’esegesi. Il d.lgs. 3 maggio 1948 n. 1104 riconosceva alle Regole della Magnifica Comunità Cadorina, costituite a norma dei propri antichi laudi e statuti, la personalità giuridica di diritto pubblico, per perseguire la conservazione e il miglioramento dei beni silvo-pastorali loro spettanti. La l. 25 luglio 1952 n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) estese questo principio a tutte le comunioni familiari dei territori montani, che venivano lasciate libere di godere e amministrare i propri beni “in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore”, e non sulla base delle prescrizioni della stessa legge, che venivano espressamente derogate¹³. La l. 3 dicembre 1971 n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) riconobbe l’autonomia di queste comunioni familiari, che restavano disciplinate dai loro rispettivi “statuti e consuetudini” nella gestione e amministrazione dei beni “appresi per laudo”¹⁴. La l. 31 gennaio 1994 n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) fece lo stesso, dettando una più puntuale disciplina di indirizzo alla legislazione regionale.

Regole e comunioni familiari ingrossarono dunque la categoria dottrinale del “dominio collettivo”, ma senza ricevere da questa una sistemazione o una migliore definizione. Ogni fattispecie concreta restava eguale a sé stessa, governata dal proprio titolo costitutivo, la consuetudine, cui si riservava l’antico nome di “laudo” quando essa era stata messa per iscritto in secoli lontani.

Privo di una sostanza tecnica, il termine aveva, per contro, maggiore pregnanza ideologica: dominio collettivo indicava quella proprietà che si era voluto degradare con l’espressione uso civico. È in questi termini che esso arriva alla l. 20 novembre 2017 n. 168 (Norme in materia di domini collettivi), che riconosce tutte le situazioni in cui la terra appartiene a una generalità di soggetti, creando a ciascuna un soggetto esponenziale.

5. - Ci sembra quindi di aver dimostrato che, partendo dai nomi, non si può fare un’analisi giuridica delle cose. Usi civici, demani e domini collettivi non individuano istituti specifici, creati dagli ordinamenti che hanno usato quei singoli nomi. Essi

¹³ La legge del 1952 fu largamente ispirata da Gian Gastone Bolla, fondatore nel 1922 della *Rivista di diritto agrario* e, nel 1934, dell’*Archivio “Vittorio Scialoja”* per lo studio delle consuetudini giuridiche agrarie, che continua le sue pubblicazioni oggi come *Archivio Scialoja-Bolla*. Il Bolla dedicò numerosi studi al tema delle comunioni familiari montane, poi riuniti in G.G. BOLLA, *Scritti di diritto agrario*, Milano, 1963, tra cui vanno citati *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civici del 1947* e *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Laudo*, del 1951.

¹⁴ E. ROMAGNOLI, *Comunioni familiari e regole dell’arco alpino*, in *Riv. dir. agr.* 1971; ID. *Le comunioni familiari montane. Natura privata e interesse pubblico*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, a cura di G.C. De Martin, Padova, 1990. Sulla proprietà appresa per laudo si veda V. CERULLI IRELLI, *Apprendere «per laudo». Saggio sulla proprietà collettiva*, in *Quaderni fiorentini* 45, 2016, p. 295 ss.

indicano al più gli scopi sui quali si sono organizzate le diverse discipline delle leggi che quei nomi hanno usato, ma non altrettante fattispecie astratte.

Per isolare queste fattispecie, e distinguere su base scientifica i diversi tipi di diritto collettivo per come si sono effettivamente presentati nel corso della storia, abbiamo bisogno di un'ipotesi dogmatica. Senza questa, difatti, i risultati di qualsiasi ricerca storica rimangono confinati alla narrazione dei puri fatti, non all'individuazione di discipline che possano essere poste in comparazione reciproca.

Allo stesso tempo, qualsiasi ipotesi dogmatica deve trovare conferma in fatti storicamente accaduti. Ove questo non si dia, essa va sostituita con un'altra ipotesi, a meno di non voler fare l'analisi giuridica di un mondo irreali, come avviene, ormai da quasi vent'anni, nel dibattito sui "beni comuni".

Alla base di ogni tentativo di individuazione di questa categoria vi è sempre lo stesso postulato economico: la risorsa naturale aperta all'uso comune dei singoli è votata alla distruzione, perché ciascuno tenderà a prenderne quanto più possibile per realizzare maggiori profitti. L'effetto sarà l'abbassamento dei prezzi di vendita, che condurrà gli attori del processo a immettere sul mercato sempre maggiori unità di risorsa, per far fronte ai costi sopportati per il suo prelievo. La conseguenza è che i *commons* sono naturalmente votati alla distruzione fisica, e ciò porta in genere alla loro trasformazione in proprietà privata¹⁵ per una dinamica altrettanto naturale e necessaria¹⁶. Questo circolo vizioso può essere evitato solo mediante un intervento positivo di tutela, che sottragga i beni comuni alla loro tragedia. Da qui la ricerca di modelli giuridici alternativi alla proprietà dei Codici civili, che quella tragedia non può evitare.

Il presupposto da cui muove la riflessione sui "beni comuni" è che non sia più sufficiente comprimere dall'esterno la proprietà con nuovi limiti e divieti, in funzione della tutela di un interesse superiore.

La conformazione del diritto è stata ritenuta, fino ad ora, l'unica operazione compatibile con la dogmatica della proprietà. Essa avrebbe costruito, di volta in volta, specifici statuti proprietari che si sarebbero posti in continuità con il modello generale, ma se ne sarebbero distanziati, allo stesso tempo, perché avrebbero tolto chirurgicamente al "fascio dei diritti" del proprietario quanto avrebbe potuto ledere un interesse

¹⁵ Il teorema si attribuisce in genere al breve saggio di G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Science* 162 (1968), pp. 1243-1248 che è, in realtà, una riflessione sulla crescita demografica planetaria. Il parallelo tra crescita dei costi di approvvigionamento di una risorsa naturale e creazione della proprietà come istituzione sociale finalizzata a garantire l'esclusività del suo godimento fu tracciato, l'anno precedente, da H. DEMSETZ, *Toward a Theory of Property Rights*, in *The American Economic Review*, 57, n. 2, pp. 347-359.

¹⁶ U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 2011, pp. 42-46.

superiore¹⁷. Le conseguenze in termini di sistema erano chiare: la proprietà poteva restare perfettamente definita nelle caratteristiche dettate dai Codici, le quali ne segnavano l'appartenenza alla modernità, ma tale nozione generale sarebbe stata irrilevante in concreto, poiché tra questa e la realtà vi sarebbero stati i diversi statuti proprietari, ognuno determinato dalla legge in funzione della tutela da dare agli interessi generali.

Il modello generale era, difatti, irrinunciabile: la proprietà piena e assoluta, che i Codici avevano invariabilmente ricostruito sull'archetipo romano del *dominium ex iure quiritium*, non era una creazione artificiale, ma la rappresentazione di una dinamica complessiva dell'ordinamento nella sua evoluzione verso la modernità. Abdicarvi avrebbe comportato la perdita di un fondamentale strumento analitico delle discipline positive e, più ancora, avrebbe tolto qualsiasi rilevanza ai dati storici e al contributo che essi avevano portato alla complessiva definizione del problema¹⁸.

La storia moderna della proprietà poteva essere così restituita su uno schema preciso: l'estensione di un medesimo schema giuridico alle nuove finalità sociali create dal progresso tecnico, come era accaduto per il regime giuridico dell'impresa¹⁹. Talune tematiche ambientali - l'inquinamento atmosferico- avrebbero già potuto trovare una risposta all'interno del modello generale, attraverso la rimodulazione di alcune sue discipline, come quella delle immissioni²⁰. Altre tematiche ambientali- la rarefazione delle risorse naturali- avrebbero potuto trovare risposta, per converso, solo trasportandole fuori dal modello proprietario, il quale non sembrava poter riguardare unitariamente tutte le possibili ipotesi di conflitto sociale e definire la legittimazione di tutti i potenziali interessati²¹. L'ipotesi di costruire diversi modelli di proprietà, affiancando alla proprietà individuale, privata o pubblica che fosse, un modello di proprietà collettiva, veniva scartata perché avrebbe turbato inutilmente il sistema, senza apportare benefici significativi²².

¹⁷ S. RODOTÀ, *La logica proprietaria tra schemi ricostruttivi e interessi reali*, in *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà e sui beni comuni*, Bologna 2013, III ed., p. 53.

¹⁸ S. RODOTÀ, *La logica proprietaria*, cit., p. 57. Secondo l'A., il problema doveva essere affrontato considerando un dato fondamentale: non era mai venuto meno nella cultura giuridica occidentale un riferimento allo schema proprietario per descrivere nel loro insieme svariati "tipi di rapporti esistenti nell'organizzazione sociale".

¹⁹ S. RODOTÀ, *La logica proprietaria*, cit., p. 53 nota 16.

²⁰ S. RODOTÀ, *La logica proprietaria*, cit., p. 61 nota 24.

²¹ È così che Rodotà proponeva l'individuazione di un "retrotterra non proprietario" che, restringendo il modello della proprietà in limiti più angusti, ne avrebbe salvato la centralità sistematica, evitando però la legittimità dell'appropriazione privata di taluni beni o interessi. S. RODOTÀ, *La logica proprietaria*, cit., p. 66.

²² Il problema era alla radice: la proprietà "anche quando si veste con le reliquie della proprietà collettiva, è nella maggior parte dei casi inidonea ad investire nel suo complesso l'intera situazione di conflitto o la totalità degli interessati". S. RODOTÀ, *La logica proprietaria*, cit., p. 62.

La realtà si è però incaricata di dimostrare che le moderne democrazie non sono state in grado di rispettare quel vincolo fiduciario verso la collettività e i suoi interessi che avrebbe dovuto animare la mediazione tra interessi proprietari e interessi generali, la quale si sarebbe dovuta peraltro sottrarre alla logica maggioritaria²³.

Da qui la necessità di rendere oggettivi quegli interessi generali, che vengono trasformati - solo concettualmente- in cose: beni determinati, che dovrebbero essere sottratti, per loro natura, a ogni atto di appropriazione.

6. - Il problema di fondo è, però, che questo paradigma teorico è privo di riscontri e, per questo, non può essere dogmatica giuridica. Esso procede da una ricostruzione storica della proprietà moderna, che viene privata di ogni complessità, per essere giustificata su un solo postulato: un diritto esclusivo nasce in tutti i casi in cui l'ottimizzazione dei costi di transazione verso il godimento di una determinata risorsa porti alla convenienza della sua appropriazione.

Varie storie di proprietà privata vengono, così, costruite a posteriori rispetto a questo postulato, senza ricorrere a fonti di alcun genere. Un primo esempio: è ormai traluzza, nella prospettiva dell'analisi economica del diritto, l'idea per cui le culture dei nativi americani non abbiano concepito alcuna forma di proprietà fino all'incontro con i colonizzatori europei. Il motivo scatenante sarebbe stato il commercio di pelli: la risorsa naturale, abbondantissima quando usata solo per la sopravvivenza delle famiglie, diventa scarsa quando deve essere commerciata. In quel momento, essa acquista un prezzo, a fronte del quale sono i costi richiesti per ottenerla. Ciò spinge alla proprietà privata della risorsa, unico mezzo per mantenere stabili i prezzi e tenere i profitti al passo con i costi²⁴.

Una storia senza pieghe, che ha per protagonista un mondo irenico, privo di qualsiasi conflitto, ove la terra è sempre aperta all'uso comune, in un equilibrio che viene sconvolto da rapaci predatori attraverso la chiusura fisica degli appezzamenti più produttivi²⁵.

²³ "Purtroppo, l'assuefazione alla logica del potere della maggioranza, tipica della modernità, ci ha fatto perdere consapevolezza del fatto che il governo dovrebbe essere il servitore del popolo sovrano, e non viceversa. Certo il maggiordomo (governo) deve poter disporre dei beni del suo padrone (beni comuni della collettività) per poterlo servire bene, ma deve esserne amministratore fiduciario (sulla base di un mandato o al massimo di una proprietà fiduciaria) e certo non proprietario, libero di abusarne alienandoli e privatizzandoli indiscriminatamente." UGO MATTEI, *Beni comuni*, cit. *Introduzione*, p. VI.

²⁴ H. DEMSETZ, *Toward a Theory of Property Rights*, cit., p. 351. Demsetz trae i suoi dati da alcune ricerche antropologiche, come quella di E. LEACOCK, *The Montagnes "Hunting Territory" and the Fur Trade*, in *American Anthropologist Ass.* 56, n. p. 2, *Memoir* n. 78 (1954) senza però interrogarsi su cosa la scienza dell'antropologia intendesse per "proprietà" allorché conduceva queste indagini.

²⁵ È così che - secondo esempio- la vicenda delle enclosures inglesi cessa di essere una vicenda propria di uno specifico ordinamento in un dato periodo della sua storia e diventa una dinamica generale di formazione storica della proprietà privata e di distruzione della situazione non proprietaria del common. U. MATTEI, *Beni comuni*, cit. p. 35, cita l'Utopia di Thomas More, già utilizzata, in questo senso, da J.

Resta, però, che quando quei territori di caccia arrivano dinanzi al giudice, perché sono oggetto di una controversia attuale, questi non si rifugia nel postulato e non trova quella proprietà privata che pure dovrebbe derivarne.

Gli esempi sono ormai molteplici, e possiamo qui ricorrere solo ai più noti.

In *Delgamuukw v. British Columbia*, del 1997, la Corte Suprema del Canada stabilì che la prova della continuità dell'esercizio delle attività di caccia e pesca in un determinato territorio aveva acquistato a tutte le *houses* del popolo *Wet'suwet'en* e a quasi tutte le *houses* del popolo *Gitskan*, la proprietà di 133 territori²⁶. Tale proprietà non si restringeva all'esercizio della caccia e della pesca, ma si estendeva alla percezione di utilità che, inconcepibili al momento dell'acquisto, lo erano divenute successivamente in funzione del progresso tecnologico. Gli unici limiti erano dati dal titolo costitutivo: poiché il diritto sulla cosa doveva di necessità trasmettersi fra le generazioni, era anche inalienabile, sia nel suo complesso, che rispetto alle sue singole modalità di esercizio²⁷.

In *Mabo v. Queensland* del 1992, la *High Court* dell'Australia ha negato il principio per cui non si possano concepire diritti di proprietà anteriori alla colonizzazione britannica. Questi sono sempre esistiti, laddove le terre sono state in concreto utilizzate dalle popolazioni originarie, ma non per questo essi sono riconducibili al modello della proprietà moderna.

Possono in concreto esistere ipotesi in cui il *native title* porta alla titolarità del singolo, come ipotesi in cui lo stesso agisce solo come soggetto esponenziale di una comunità, ma ogni parte del "fascio dei diritti" è creato dal titolo e riceve da ciò il carattere dell'indisponibilità. La proprietà del gruppo, anche quando viene esercitata dai singoli suoi componenti, non può essere venduta, né divisa, poiché non si trasferirebbe alle generazioni successive.

7. - Se ci sembra, a questo punto, che si possano porre in comparazione i domini collettivi della l. 168/2017 e il *native title*, è perché entrambi possono essere analizzati su un'unica dogmatica: quella della proprietà. Demani universali, domini collettivi, proprietà aborigene: comunque le si vogliano chiamare, esse sono tutte situazioni limite della tutela proprietaria, che attendono di essere indagate nelle loro strutture specifiche, non nei loro nomi tralatizi. La scienza giuridica può studiarle in un solo modo: attraverso

BOYLE, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, in *Law and Contemporary Problems* 66 (2003) p. 34.

²⁶ 1997 3 SCR 1010 (SCC).

²⁷ Così l'opinione della maggioranza dei giudici in *Delgamuukw*: "Aboriginal title encompasses the right to exclusive use and occupation of the land held pursuant to that title for a variety of purposes, which need not be aspects of those aboriginal practices, customs and traditions which are integral to distinctive aboriginal cultures. The protected uses must not be irreconcilable with the nature of the group's attachment to that land."

le controversie che hanno generato. È solo in quella situazione che il giurista può operare una qualificazione di queste forme di godimento collettivo della terra con i propri strumenti, facendo emergere elementi che altre discipline non possono evidenziare, perché prive di significato per il loro statuto metodologico.

La scienza economica ha già evidenziato che i *commons* possono scampare alla loro tragedia allorché i percettori di una data risorsa la utilizzino secondo strategie di autoregolamentazione. Prendiamo così due esempi dall'analisi empirica pubblicata nel più famoso studio economico in argomento, *Governing the Commons di Elinor Ostrom*, particolarmente citato nel dibattito sui "beni comuni".

Un primo esempio è quello, centrale nell'analisi di Ostrom, delle aree di pesca nel distretto di Alanya, in Turchia²⁸. All'inizio degli anni '70, la competizione per i migliori luoghi di pesca fece innalzare enormemente i costi per i pescatori, provocando crescenti conflitti. Per risolvere questa situazione, fu ideato un sistema di allocazione dei luoghi di pesca che avrebbe egualmente distribuito fra i pescatori le possibilità di migliore percezione della risorsa, senza poter per questo garantire una sua pari distribuzione effettiva. Ogni anno, a una data fissa, ogni azienda ha la possibilità di iscriversi in una lista, sulla base della quale le aree di pesca vengono divise in altrettante zone più piccole. Iscrivendosi nella lista, il singolo si impegna a rispettare queste regole: a ogni pescatore viene assegnata per sorteggio una prima zona di pesca, che utilizza per una giornata; nella giornata successiva si sposta in quella adiacente, e un altro pescherà in quella da lui precedentemente occupata. In questo modo, ogni singola azienda utilizzerà via via tutte le zone di pesca, e alla fine del periodo, avrà percorso tutta l'area complessiva. L'eliminazione dei conflitti tra i pescatori porta ad abbassare i costi per tutti. Malgrado questo meccanismo sia stato ideato da una cooperativa locale che riuniva circa la metà dei pescatori di Alanya, esso si è sempre aperto anche ai non iscritti, e ha trovato titolo nel contratto che il singolo conclude ogni anno, decidendo di partecipare allo schema di sfruttamento condiviso del bene comune.

Questo non attribuisce diritti permanenti agli utenti, né questi hanno la garanzia che esso possa riproporsi eguale anche negli anni successivi, o che terzi estranei al patto non sfruttino la medesima risorsa. L'effettività di questo sistema si basa sulla reciprocità: ove un partecipante violasse il patto, porterebbe gli altri nella simile condizione di poterlo infrangere impunemente, distruggendo il sistema e compromettendone la riproducibilità per gli anni successivi. A prevenire gli estranei dal disturbare lo schema di ripartizione sono i maggiori costi che essi sopporterebbero per competere con i pescatori integrati nell'accordo, condizione che può talvolta non verificarsi, come in periodi di particolare abbondanza della risorsa.

²⁸ E. OSTROM, *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge 1990, p. 18-21.

Un secondo esempio fatto da Ostrom è quello del villaggio svizzero di Törbel²⁹. L'economista vede qui la ripartizione tra i membri della comunità dell'utilizzo di boschi e pascoli comuni, con l'obbligo reciproco di mantenere le opere di canalizzazione dell'acqua verso i fondi privati e i sentieri che consentono di raggiungerli. L'accordo fra i percettori della risorsa assume la forma di uno statuto consuetudinario, testimoniato da documenti del 1224, e fissato in forma scritta nel 1483. Lo statuto, per come fissa delle regole rigide per lo sfruttamento dei beni della collettività, in modo da preservarne la riproduzione, ne preclude l'uso a estranei.

Il secondo esempio, per come è evidente al giurista, individua una classica situazione di proprietà collettiva, quella dei patrimoni comunitativi di montagna, descritta anche dai rigori della pandettistica come proprietà, seppure «in mano comune». La differenza tra questi due esempi non è nel grado dell'esclusività che essi sono in grado di conferire all'insieme dei legittimati verso i terzi estranei, ma nella struttura della fattispecie. Entrambi garantiscono difatti le stesse possibilità concrete di riservare a certi soggetti l'uso del bene, nessuno dei due potendo garantire la totale esclusione degli estranei e lo sfruttamento indiscriminato della risorsa: ad essere diverso è il modello di risoluzione dei conflitti che ciascuno di questi esempi delinea.

Nell'esempio dei pescatori di Alanya, la realizzazione dell'interesse del singolo alla percezione della propria quota di risorsa passa dal comportamento attivo dei compartecipi, tutti reciprocamente obbligati. Ciascun pescatore deve tenere azioni positive, che consentano e impongano ai compartecipi l'esplicazione di un pari agire. L'inadempimento di un compartecipe, consista esso nel prendere per sé una maggiore quota di risorsa o nell'impedire al pari legittimato di percepire la propria parte, legittima l'inadempimento degli altri, aprendo la strada all'indiscriminato sfruttamento del common.

Uno schema tipicamente obbligatorio, che richiede la collaborazione di ciascun debitore affinché ciascun creditore possa conseguire il bene della vita che ha stipulato. La tutela delle ragioni del pari legittimato alla percezione della risorsa comune procede quindi o da una condanna per equivalente dell'inadempiente, che possa rendere non conveniente l'inadempimento, o dalla sostituzione di un terzo all'obbligato, che possa, ad esempio, lasciare libera al creditore che subisce l'inadempimento una zona di pesca eguale a quella che avrebbe dovuto occupare. Nel caso di Alanya, i partecipanti allo schema di governo del bene comune non hanno titolo per escludere gli estranei. Se ciò in fatto accade, è per la collaborazione spontanea di costoro, che può essere indotta dai motivi più vari, non per l'esistenza di un divieto giuridico.

²⁹ E. OSTROM, *Governing the Commons*, cit., p. 61-65.

Nell'esempio di Törbel, al contrario, la realizzazione dell'interesse del singolo legittimato alla risorsa comune passa esclusivamente da un comportamento di pura astensione degli altri legittimati, che si estende eguale anche ai terzi sul medesimo titolo. Qui la percezione della risorsa comune non procede da uno schema che preveda la collaborazione dei compartecipi: ciascun legittimato trae individualmente dalla risorsa quanto di sua spettanza, e ha diritto a non essere disturbato in questo suo rapporto col bene comune. Il dovere di astensione del compartecipe è eguale a quello che la situazione del legittimato genera nel terzo estraneo.

8. - È qui il carattere distintivo che porta questo modello, e non l'altro, nell'area della tecnica proprietaria: la tutela *erga omnes* della situazione giuridica del singolo legittimato, che si esercita attraverso il suo mero accertamento. Ciascun compartecipe tutela la propria situazione soggettiva semplicemente chiedendone il riconoscimento giudiziale, da cui deriva l'obbligo di astensione di tutti i consociati rispetto al suo rapporto con la cosa, non solo di chi ha dato adito all'esercizio della tutela. Esso si presenta eguale tanto nei confronti del pari legittimato alla proprietà comune, quanto nei confronti del terzo estraneo, che si trova nella stessa posizione rispetto a chi adisce la tutela.

Mentre nel primo modello la tutela del singolo passa attraverso il mantenimento dell'integrazione fra i compartecipi nello sfruttamento della risorsa naturale, che viene percepita come *res nullius* da sottrarre allo sfruttamento indiscriminato per garantirne la perpetuazione, nel secondo procede dalla difesa di una sua legittimazione sulla cosa, che trae titolo da una relazione percepita come di titolarità esclusiva del bene alla collettività di cui il singolo è parte.

Né si potrebbe sostenere che la differenza tra questi due esempi giaccia sulle diverse caratteristiche dei beni: mare aperto, nel primo caso, terre scarsamente coltivabili, nel secondo. La turnazione fra i compartecipi nell'uso di quote virtuali del bene comune è difatti una caratteristica presente in molte fattispecie di proprietà collettiva, come le partecipanze agrarie dell'Emilia Romagna, in cui i fondi vengono attribuiti per sorteggio per un periodo di alcuni anni al singolo partecipante, il quale ne è responsabile, lo utilizza in proprio e gli apporta delle migliorie che verranno a capitalizzarsi alla collettività, e poi usate dal successivo possessore, su cui gravano gli stessi obblighi. Un meccanismo che, al pari di quello di Alanya, porta alla redistribuzione delle opportunità di guadagno, ripartendo tra i legittimati fondi di ineguale capacità produttiva, non la risorsa in quanto tale.

La differenza tra queste ipotesi, considerate in diritto, è altrove, e non necessita che delle comuni categorie civilistiche per distinguere tra situazioni di tutela obbligatoria e situazioni di tutela reale a seconda del fatto che l'azione del singolo per la realizzazione del

proprio interesse avvenga in confronto di un soggetto determinato o di tutti, e espliciti nei confronti dei soggetti passivi obblighi di astensione o di collaborazione.

Il giurista non può, quindi, parlare di *commons*, pensando che questo nome possa avere un più denso significato rispetto a termini come usi civici, demani, o domini collettivi o, peggio, che possa contenerli tutti. Una cosa è l'equilibrio economico circa l'uso delle risorse naturali presenti in un dato contesto, altra cosa è il sistema di situazioni giuridiche attive e passive che ne deriva, e che lo preserva nel tempo. Al giurista spetta il compito di classificarle, verificando se esse possano o meno rientrare nel paradigma proprietario.

Erice, 26 settembre 2024

*In cerca di un paradigma giuridico per i commons. Usi civici e demani come forme alternative di tutela
erga omnes*

Abstract

Questo saggio critica l'attuale dibattito sui 'beni comuni', mostrando come ogni designazione di diritti collettivi sulla terra sia, per definizione, funzionale a uno scopo specifico, che rende questi termini reciprocamente incomunicabili. Solo lo studio di forme specifiche di uso collettivo della terra può portare a una topologia giuridica.

This essay critiques the current debate on the 'commons,' showing how each designation of collective rights over land is, by definition, functional to a specific purpose, making them mutually incommunicable. Only studying specific forms of collective land use can lead to a legal topology.

Keywords

Common ownership, collective land rights, private property.